

BVGer B-5445/2019 vom 15. September 2020

Bundesverwaltungsgericht, 2020-09-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5445_2019

FR: TAF B-5445/2019 du 15 septembre 2020

IT: TAF B-5445/2019 del 15 settembre 2020

Regeste

Vigilanza dei mercati finanziari

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1).

E. 1.2

Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, [RS 172.021]; art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Contro le decisioni dell'autorità inferiore è ammesso il ricorso al Tribunale (art. 33 lett. e LTAF in collegamento con art. 54 cpv. 1 LFINMA). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF.

E. 1.3

Inoltre, le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11 PA), al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate.

E. 1.4

Pertanto, nulla osta alla ricevibilità del ricorso.

E. 2.1

Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l'art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c).

E. 2.2

Nella fattispecie, oggetto del ricorso è la richiesta da parte del ricorrente che gli venga conferita qualità di parte nel procedimento di enforcement condotto dalla FINMA contro la Banca. A tal proposito il ricorrente censura la violazione del diritto federale (art. 49 lett. a PA), sostenendo che la FINMA non avrebbe, a torto, riconosciuto la sua particolare vicinanza al caso e il suo interesse degno di protezione, non ricavandone i relativi diritti, segnatamente il diritto dell'esame degli atti (art. 26 PA) e di essere sentito (art. 29 PA). Inoltre, la decisione impugnata si baserebbe sull'accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA).

E. 2.3

Il Tribunale constata che la censura riguardante la violazione del diritto federale, rappresentata dal rifiuto di concessione della qualità di parte, e la censura concernente la violazione del diritto di essere sentito, sono strettamente connesse. Infatti, il diritto di essere sentito, di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost., in collegamento con l'art. 29 PA, è in linea di principio vincolato alla qualità di parte e viene concesso solo durante il procedimento in corso (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, in: *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3a ed., 2013, marg. 503). Pertanto, per poter stabilire in che misura il ricorrente può avvalersi del diritto di essere sentito, è necessario in primo luogo analizzare e decidere, se il ricorrente adempia le condizioni, di cui agli artt. 6 e 48 PA, per l'ottenimento della qualità di parte nella procedura rivolta contro la Banca.

E. 3

In primo luogo, il ricorrente censura una violazione del diritto federale secondo l'art. 49 lett. a PA, nella misura in cui non gli è stata riconosciuta qualità di parte nel procedimento contro la Banca, nonché l'accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti secondo l'art. 49 lett. b PA.

E. 3.1

Giusta l'art. 6 PA, sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione (cfr. art. 5 PA) o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione (cfr. art. 48 PA). Ha diritto di ricorrere, ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, chi (lett. a) ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; (lett. b) è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e (lett. c) ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Queste tre condizioni devono essere date in maniera cumulativa (DTF 141 II 14 consid. 4.4; sentenza del TAF B-5291/2018 del 14 maggio 2020 consid. 1.3.1; Marantelli-Sonanini/ Huber, in: *Praxiskommentar VwVG*, art. 48 PA n° 8).

E. 3.1.1

Per "parte" si intendono in primo luogo le parti formali e in secondo luogo le parti materiali interessate, ossia le persone i cui diritti fondamentali sono direttamente toccati dal procedimento pendente (Müller/Schefer, in: *Grundrechte in der Schweiz*, 4a ed., 2008, pagg. 850 e 873).

E. 3.1.1.1

Per essere legittimato a interporre un ricorso, il ricorrente deve avere un rapporto sufficientemente stretto, speciale e degno di nota con la decisione impugnata (DTF 143 II 506 consid. 5.1). Deve avere un interesse degno di protezione, ovvero deve essere toccato in misura maggiore e con un'intensità maggiore rispetto al resto degli interessati dalla decisione impugnata (DTF 137 II 40 consid. 2.3). Tale interesse deve essere diretto, nel senso che si riferisce direttamente all'oggetto della controversia, e concreto (sentenze del TF 2C_863/2019 del 14 aprile 2020 consid. 3.2 e 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 2.2.1). In particolare, tale interesse esiste quando la situazione di fatto o di diritto può essere influenzata dall'esito della controversia (sentenza del TF 2C_1046/2019 del 23 gennaio 2019 consid. 3) e può consistere anche nell'utilità pratica che il successo del ricorso può costituire per il ricorrente (DTF 138 II 162 consid. 2.1.2). Pertanto, l'ammissione del ricorso deve consentire al ricorrente di evitare di subire il danno che la decisione impugnata gli

causerebbe, precisando che il danno che il ricorrente desidera evitare può essere di natura economica, materiale, ideale o di altro tipo (DTF 135 II 145 consid. 6.1; sentenza del TF 2C_863/2019 del 14 aprile 2020 consid. 3.2; sentenza del TAF B-5930/2018 del 10 giugno 2020 consid. 3.2).

E. 3.1.1.2

Il destinatario di una decisione (Verfügungsadressat) ricopre una posizione speciale. Infatti, si tratta della persona la cui posizione giuridica viene modificata dalla decisione e, pertanto, le deve essere riconosciuta la qualità di parte (art. 6 PA) e, di norma, il diritto di ricorrere. Tuttavia, quando il ricorso è presentato da un terzo a favore del destinatario della decisione (Drittbeschwerde pro Adressat; DTF 133 V 239 consid. 6.3 e 130 V 560 consid. 3.5), la qualità per ricorrere presuppone che il terzo stesso subisca uno svantaggio immediato a causa della decisione impugnata (DTF 137 III 67 consid. 3.5 e 130 V 560 consid. 3.5; sentenza del TF 2C_314/2013 del 19 marzo 2014 consid. 1; sentenza del TAF B-5930/2018 del 10 giugno 2020 consid. 3.3; cfr. anche Wiederkehr/Eggenschwiler, in: Die allgemeine Beschwerdebefugnis Dritter, 2018, n° 9 e segg.).

E. 3.1.2

Un interesse sufficiente può derivare dal fatto che un diritto alla libertà specifico, come ad esempio la libertà personale, è particolarmente toccato, oppure può basarsi su una qualche altra vicinanza specifica alla fattispecie (sentenza del TF 2C_387/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2.2; sentenza del TAF B-3895/2013 del 18 agosto 2014 consid. 3.1.2 con rinvii). Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, segnatamente nella sentenza citata dal ricorrente (sentenza del TF 2C_762/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 4.3.2 con rinvii), il fatto che qualcuno sia "particolarmente toccato" (art. 48 cpv. 1 lett. b PA) o sia colpito più del resto degli interessati, non è di per sé sufficiente per la concessione della qualità di parte. Infatti, oltre a ciò, è necessario un rapporto speciale, degno di nota e in stretto rapporto con la controversia, rispettivamente un interesse degno di protezione (art. 48 cpv. 1 lett. c PA; cfr. DTF 143 II 506 consid. 5.1; 135 II 172 consid. 2.1 e 134 II 120 consid. 2.1). La giurisprudenza ha negato il diritto di ricorrere in numerosi casi anche a persone che nella costellazione in questione erano indiscutibilmente più colpite del resto della popolazione: così, la concorrenza non ha diritto di contestare un'eventuale autorizzazione erroneamente concessa ad un concorrente, a meno che una disposizione di legge non crei una specifica vicinanza tra i concorrenti, o nel caso in cui essi dovessero sostenere che i concorrenti vengono trattati in modo privilegiato (DTF 127 II 264 consid. 2c; 125 I 7 consid. 3d con rinvii). Nel caso di un azionista, anche se unico o di maggioranza, egli non ha, in virtù della sua posizione e dell'interesse economico che ne deriva, il diritto di ricorrere contro una decisione emessa nei confronti della società. Infatti, secondo la prassi, essendo solo indirettamente toccato dalla decisione che intende impugnare, non è in genere legittimato a interporre un ricorso in quanto la decisione è indirizzata solo alla società (DTF 131 II 306 consid. 1.2.2, 125 II 65 consid. 1; 120 Ib 351 consid. 3 e 116 Ib 331 consid. 1c; sentenza del TF 2C_872/2015 del 1° agosto 2016 consid. 3.3.3; sentenze del TAF B-5291/2018 del 14 maggio 2020 consid. 1.3.1; B-2343/2013 del 4 giugno 2014 consid. 1.4.5; B-6736/2013 del 22 maggio 2014 consid. 1.2; B-3987/2011 del 7 dicembre 2011 1.5.2 con rinvii).

E. 3.1.3

Sulla base di quanto appena citato, è chiaro che le circostanze concrete del singolo caso sono di importanza centrale per la questione dell'interesse particolarmente degno di protezione e quindi per la concessione della qualità di parte. A tal proposito, non esiste una distinzione rigorosa dal punto di vista logico-giuridico, comprensibile sul piano concettuale, bensì solo una separazione pratica e ragionevole rispetto al ricorso popolare. Dove tale linea di distinzione passi, deve essere valutato separatamente per ogni settore del diritto (DTF 123 II 376 consid. 5b/bb con rinvii). Gli aspetti che parlano a sfavore della concessione della qualità di parte sono, ad esempio, la possibilità di raggiungere il successo desiderato con altri mezzi, il fatto di essere toccato solo in maniera indiretta, ma anche aspetti di praticabilità, anche se il semplice fatto che un numero elevato di persone possa essere particolarmente toccato non è di per sé un motivo per negare loro la qualità di parte (DTF 129 II 286 consid. 4.3.3, 121 II 176 consid. 2b e 120 Ib 379 consid. 4c). Tuttavia, la cerchia delle persone con la qualità di parte non dovrebbe essere così ampia da rendere estremamente difficile il lavoro amministrativo (cfr. sentenza del TF 2C_762/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 4.4 con rinvii).

E. 3.2

Secondo il ricorrente, il suo interesse degno di protezione sarebbe rappresentato dal fatto che il procedimento contro la Banca potrebbe essergli pregiudizievole in relazione a come sarà valutata dall'autorità inferiore la sua posizione di azionista minoritario o qualificato. Dunque, il rifiuto da parte della FINMA di concedergli la qualità di parte, impedirebbe a quest'ultimo di presentare i fatti e le circostanze giuridiche che ritiene rilevanti ai fini della qualifica della sua posizione di azionista. In tal senso, i destinatari di un'eventuale decisione dovrebbero essere determinati in anticipo fin dall'inizio, in modo che il successivo procedimento con un'ampia raccolta di prove non sia ritardato dalla necessità di ampliare in un secondo momento il cerchio dei possibili destinatari della medesima. In particolare, egli sostiene che una particolare vicinanza sarebbe già giustificata dal fatto che vi sarebbero ragionevoli motivi per credere che la FINMA adotterà misure dirette contro di lui. Infatti, il ricorrente è dell'avviso che sia nella decisione impugnata, come anche nel rapporto dell'incaricato d'inchiesta, siano stati sollevati dei dubbi circa la qualifica di azionista del ricorrente, nonché il suo ruolo all'interno della Banca. A detta del ricorrente, l'autorità inferiore affermerebbe di non avere intenzione di procedere contro il medesimo, sottolineando, tuttavia, il diritto di quest'ultimo di ricorrere contro eventuali misure, prese direttamente nei suoi confronti in una decisione finale nell'ambito del procedimento contro la Banca. Sulla base di tali elementi, il ricorrente ne deduce probabile la pronuncia da parte della FINMA, nella decisione contro la Banca, di misure dirette contro il ricorrente. Pertanto, si giustificerebbe un interesse degno di protezione a poter prendere conoscenza dell'incarto e inoltrare una presa di posizione, prima che l'autorità inferiore statuisca sulla qualifica di azionista o sulla garanzia di un'attività irreprensibile del ricorrente (ricorso pag. 14). Pertanto, il suo interesse non sarebbe puramente ipotetico, come affermato dall'autorità inferiore, bensì acuto a tal punto da soddisfare la condizione del "particolarmente toccato" previsto all'art. 48 cpv. 1 lett. b PA. Il rifiuto di concessione della qualità di parte, violerebbe gravemente il suo diritto di partecipare al procedimento, sancito dalla legge. Inoltre, il ricorrente afferma che la decisione provvisoria del 6 dicembre 2018, nonché il rapporto dell'incaricato d'inchiesta, dimostrerebbero che egli ha un ruolo concreto nel procedimento della FINMA contro la Banca. A tal proposito il ricorrente censura che, nella presentazione della fattispecie nella decisione impugnata, la FINMA avrebbe ommesso di riportare quanto affermato circa il ricorrente nella sua decisione provvisoria del 6

dicembre 2018 (cfr. fatti A.c), limitandosi, piuttosto, a riprodurre i fatti presentati dal ricorrente in maniera indiretta e utilizzando un modo di esprimersi finalizzato a screditare la presentazione di quest'ultimo. Tale omissione comporterebbe nella decisione impugnata un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 49 lett. b PA (ricorso pag. 5). In tal senso, bisognerebbe tener conto di quanto espresso dall'autorità inferiore nella decisione provvisoria, segnatamente nei paragrafi 12, 13 e 15 (cfr. fatti A.c) e più specificatamente, il fatto che nell'elencare gli azionisti minoritari della Banca, la FINMA ha nominato il ricorrente per primo e vi ha successivamente fatto riferimento diretto in altri tre passaggi della decisione. Per di più, andrebbe tenuto conto di quanto espresso sul ricorrente dall'incaricato d'inchiesta nel suo rapporto alla FINMA del 15 luglio 2019 (incarto del ricorrente al. 3), del quale l'autorità inferiore non avrebbe fatto parola nella decisione impugnata. Dunque, visti i forti sospetti sollevati dall'incaricato d'inchiesta nei confronti del ricorrente, risulterebbe paradossale e abusivo quanto affermato dalla FINMA nella decisione impugnata, circa l'assenza di intenzione di estendere il procedimento contro la Banca al ricorrente (cfr. fatti A.g). Circa la possibilità di raggiungere il successo desiderato con altri mezzi (cfr. consid. 3.1.3), il ricorrente rimprovera alla FINMA di lasciar intendere che il medesimo non avrebbe la necessità di ottenere la qualità di parte, in quanto egli potrebbe inoltrare una presa di posizione spontanea, da considerare come un mezzo di prova, ai sensi dell'art. 12 lett. c e dell'art. 14 PA. Tuttavia, tale ragionamento non risulterebbe logico, dato che per poter esprimere la propria opinione, il ricorrente avrebbe bisogno di poter prima avere accesso agli atti pertinenti, nonché conoscere tutti i sospetti concreti che l'autorità inferiore e l'incaricato d'inchiesta hanno sul suo conto. Con una semplice presa di posizione circa "fantomatici sospetti" (Phantomverdächtigungen), il ricorrente non potrebbe raggiungere il successo desiderato, ovvero partecipare alla procedura con accesso agli atti e successivo diritto di prendere posizione (ricorso pag. 16). Infine, l'eventualità di dover coprire potenziali segreti commerciali della Banca o dati di altri clienti della medesima, non rappresenterebbe per l'autorità inferiore uno sforzo sproporzionato ed eccessivo, come invece affermato da quest'ultima nella decisione impugnata. Invece, sarebbe proprio il comportamento della FINMA atto a causare un rallentamento del procedimento, il quale verrebbe allungato artificialmente dall'inclusione del ricorrente in seguito. Per di più, l'autorità inferiore non avrebbe espresso un'urgenza particolare del procedimento contro la Banca (ricorso pagg. 17-18).

E. 3.3

Nel caso in specie, è importante notare che il ricorrente non intende contestare una decisione specifica che influisce direttamente sulla sua posizione di fatto o di diritto. Piuttosto, in generale, desidera partecipare al procedimento di enforcement diretto contro la Banca, al fine di evitare che nell'ambito di quest'ultimo vengano accertati e constatati dei fatti a suo svantaggio. A questo proposito, è pur vero che l'identificazione degli azionisti di minoranza e l'accertamento se questi siano da considerare azionisti qualificati ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. cbis LBCR potrebbero eventualmente avere effetti negativi sul ricorrente. Tuttavia, va considerato che tale verifica si iscrive in un'analisi più ampia del rispetto delle condizioni di autorizzazione della Banca, per la quale è necessario un esame dell'azionariato e l'identificazione degli azionisti, senza che ad ognuno debba essere conferita qualità di parte. Segnatamente, i passaggi del testo della decisione provvisoria e del rapporto dell'incaricato d'inchiesta, riportati dal ricorrente nell'ambito della censura dell'accertamento incompleto dei fatti, devono essere contestualizzati in un procedimento di

enforcement contro la Banca, finalizzato ad analizzarne le condizioni di autorizzazione di quest'ultima. A tal proposito, come giustamente ribadito dall'autorità inferiore nella sua risposta (risposta pag. 3), le informazioni contenute nei due documenti in questione, riguardano esclusivamente il procedimento contro la Banca. Ad ogni modo, seppur sia evidente che nella decisione impugnata l'autorità inferiore non abbia riportato quanto espresso nei due documenti in questione, il Tribunale constata che ciò non significa in alcun modo che la medesima non abbia tenuto conto di tali documenti nell'analizzare la richiesta del ricorrente. Per di più, come giustamente sottolineato dall'autorità inferiore, qualora quest'ultima intendesse pronunciare in un'eventuale decisione finale delle misure dirette contro il ricorrente, la medesima avrebbe la possibilità di estendere a quest'ultimo il procedimento in corso contro la Banca o aprire un nuovo procedimento nel quale egli avrebbe qualità di parte e al termine del quale potrebbe impugnare la decisione emessa. Infatti, come stabilito dal Tribunale federale (DTF 142 II 243 consid. 2.3 con rinvii), anche qualora nella decisione contro la Banca vi dovessero essere delle constatazioni o affermazioni riguardanti il ricorrente, tale decisione, anche se cresciuta in giudicato, non potrebbe essere di pregiudizio a quest'ultimo in un eventuale procedimento aperto dalla FINMA contro di lui. In tale ipotesi, il ricorrente godrebbe di tutti i diritti che spettano alle parti in un procedimento e nell'ambito di questi egli potrebbe contestare anche quanto già constatato dalla FINMA nel procedimento contro la Banca, se ciò venisse utilizzato dall'autorità inferiore come base per l'accertamento dei fatti. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il fatto che la FINMA menzioni tale possibilità, non costituisce una probabilità elevata che nella decisione contro la Banca vengano pronunciate misure dirette contro il ricorrente, tali da giustificare una particolare vicinanza alla fattispecie, nonché un interesse degno di protezione. Dunque, il presente caso è un tipico caso di coinvolgimento meramente indiretto, tanto più che non vi è motivo di ritenere che il procedimento contro la Banca porti o abbia portato a sanzioni anche nei confronti del ricorrente. Non è quindi chiaro e, in particolare, non è sufficientemente dimostrato dal ricorrente in che misura la sua posizione giuridica e fattuale fosse effettivamente toccata al momento della richiesta di ottenimento della qualità di parte e in che modo fosse in gioco qualcosa di più di uno svantaggio meramente indiretto e ipotetico, non legittimando così il ricorrente, in quanto azionista, a contestare una decisione diretta contro la società (cfr. consid. 3.1). Va, inoltre, tenuto conto del fatto che lo svolgimento di un procedimento di enforcement ai sensi dell'art. 30 LFINMA sarebbe notevolmente più difficile, se a tutti gli azionisti venisse riconosciuta la qualità di parte. Ancor più, se si considera che la concessione di quest'ultima potrebbe avere come conseguenza che la documentazione della Banca, di altri azionisti e potenzialmente di altre banche, debba poter essere consultata da qualsiasi persona avente parte al procedimento, nel caso in specie, da un azionista minoritario. Pertanto, come giustamente rilevato dalla FINMA, estendere un procedimento in corso contro la Banca anche ai suoi azionisti, risulterebbe poco praticabile, ostacolando e ritardando considerevolmente la conduzione del procedimento stesso. Non da ultimo, come giustamente affermato dall'autorità inferiore, il fatto che la Banca sia favorevole alla concessione della qualità di parte al ricorrente è nella fattispecie irrilevante, dato che le condizioni per tale conferimento non comprendono l'accordo di chi è già parte al procedimento.

E. 3.4

In considerazione di quanto sopra, nonché prendendo atto di quanto espresso riguardo al ricorrente nella decisione provvisoria della FINMA e nel rapporto dell'incaricato

d'inchiesta, il Tribunale conviene con l'autorità inferiore che l'interesse del ricorrente ad un coinvolgimento diretto nel procedimento di enforcement contro la Banca non può essere ritenuto un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 lett. c PA, che lo autorizzerebbe ad essere parte in causa e a prendere visione dell'incarto del procedimento contro la Banca. Pertanto, la FINMA ha giustamente rifiutato al ricorrente la concessione della qualità di parte nel procedimento contro la Banca.

E. 3.5

Infine, quanto precede si basa in maniera preponderante sul fatto che la FINMA ha ribadito più volte che la procedura di enforcement in corso è diretta verso la Banca e non lo è in alcun modo verso il ricorrente. Il Tribunale sottolinea in questa sede che, qualora la precedente premessa dovesse venire meno, la FINMA dovrà informarne il ricorrente e la questione della qualità di parte dovrà imperativamente essere affrontata.

E. 4

In secondo luogo, il ricorrente censura una violazione del diritto di essere sentito giusta l'art. 29 PA.

E. 4.1

A tal proposito, il ricorrente rimprovera alla FINMA di non dargli la possibilità di prendere conoscenza dei fatti alla base dei dubbi sollevati sul suo conto, nonché di apportare le prove che a suo avviso potrebbero smentire tali dubbi. Il fatto che un'eventuale violazione del diritto di essere sentito possa essere sanata in sede ricorsuale, non potrebbe e non dovrebbe giustificare una violazione di tale diritto sin dall'inizio del procedimento. Infatti, tale circostanza comporterebbe la perdita di un'istanza di ricorso per il ricorrente, nonché di fatto un annullamento dei diritti delle parti.

E. 4.2.1

Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce all'interessato il diritto di prendere visione dell'incarto (cfr. art. 26 PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. art. 18 PA), il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti (cfr. artt. 29 e 30 PA), nonché di ottenere una decisione motivata (cfr. art. 35 PA).

E. 4.2.2

Tale garanzia non serve solo a chiarire i fatti, bensì rappresenta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una decisione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sentito è quindi, da un lato, il mezzo d'istruzione della causa, dall'altro lato, un diritto della parte di partecipare all'emanazione della decisione che concerne la sua situazione giuridica (DTF 144 II 427 consid. 3.1 con rinvii; sentenza del TAF B-4763/2017 del 29 giugno 2018 consid. 4.2).

E. 4.3

In virtù di quanto precedentemente indicato (cfr. consid. 3), il ricorrente non può, per quanto riguarda il suo diritto di visione dell'incarto in un procedimento contro la Banca, invocare una posizione di parte nel senso di destinatario materiale o formale di una decisione, nonché appellarsi alla qualifica di parte nel senso di un terzo avente diritto di

ricorso secondo l'art. 48 PA. Pertanto, visto che il diritto di essere sentito costituisce una garanzia di cui godono le parti, il ricorrente non può avvalersene. A titolo abbondanziale, il Tribunale precisa che qualora la FINMA decidesse di pronunciare delle misure dirette contro il ricorrente o intendesse condurre in un secondo momento un procedimento separato contro il medesimo, dovrebbe garantirgli il diritto di essere sentito prima dell'emanazione di una decisione, giusta l'art. 29 in collegamento con l'art. 30 cpv. 1 PA (vedi anche, *mutatis mutandis*, consid. 3.5).

E. 5

In considerazione di quanto precede (cfr. consid. 3.4 e 4.3), lo scrivente Tribunale giunge alla conclusione che il ricorrente non adempie le condizioni poste dagli artt. 6 e 48 cpv. 1 PA per l'ottenimento della qualità di parte nel procedimento di enforcement contro la Banca. Dunque, nella misura in cui l'autorità inferiore ha rifiutato al ricorrente tale qualità, la medesima non ha violato il diritto federale, ma rispettato i limiti del proprio potere d'apprezzamento e del principio della proporzionalità (art. 49 lett. a), ha accertato in maniera esatta e completa i fatti qui rilevanti (art. 49 lett. b) ed ha rispettato il principio dell'adeguatezza (art. 49 lett. c). Pertanto, il ricorso è respinto e la decisione della FINMA del 17 settembre 2019 è confermata.

E. 6

Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF). Nella fattispecie, visto l'esito del ricorso (cfr. consid. 5), le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 4'000.- e sono poste a carico del ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 4'000.- già versato dal ricorrente in data 29 ottobre 2019.

E. 7

La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). Nella fattispecie, al ricorrente, totalmente soccombente, non si assegna alcuna indennità a titolo di spese ripetibili. Ritenuto che la controparte si è espressa nel senso delle conclusioni del ricorrente, essa non ha diritto all'attribuzione di indennità a titolo di spese ripetibili. Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.